N. R.G. 7542/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Terza Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Traversa
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **7542/2011** promossa da:

COMUNE DI BARI (C.F. 00268080728), con il patrocinio dell'avv. DI
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA M. 3 70100 BARIpresso il difensore avv. DI

ATTORE/I

contro

N (C.F.] R), con il patrocinio dell'avv. DE
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in TR' BARIpresso il
difensore avv. DE

Appellato

All' udienza del 17.6.2014 la causa veniva riservata a sentenza sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 5.7.2011 il Comune di Bari proponeva appello avverso la sentenza n.26 emessa il 5.1.2011 dal Giudice di Pace di Bari con cui era stata accolta l'opposizione dell'avv.De proposta avverso il verbale di accertamento contestazione della Polizia Municipale di Bari n. A! del 9.6.2009 per la violazione dell'art. 158 co.2 lett. c) cod. Strada, ; lamentava l'appellante che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto applicabile la normativa che autorizza la sosta delle autovetture munite di contrassegno per invalidi anche in zone vietate.

L'appellato ha eccepito la improponibilità dell'appello trattandosi di causa di valore inferiore a €1100,00 e nel merito sosteneva di essersi trovato in stato di necessità .

L'eccezione preliminare di rito va respinta, tenuto conto che l'art. 339 cpc prevede la inappellabilità delle sole sentenze del giudice di pace pronunciate nell'ambito della sua

Firmato Da: TRAVERSA MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8518

giurisdizione equitativa necessaria (ovvero, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., le cause di importo inferiore al valore di millecento euro) ; tale regola non si applica alle cause che appartengono alla competenza per materia del giudice di pace – come le opposizioni ai verbali di accertamento delle violazioni al CdS, - in quanto, essendogli devolute qualunque ne sia il valore, prescindono da tale criterio per individuare il mezzo di impugnazione esperibile, e dunque sono appellabili ai sensi del primo comma dell'art. 339 c.p.c.

Nel merito l' appello è fondato e va accolto.

Il GdP ha annullato l'ordinanza ingiunzione sul rilievo che la sosta vietata (qui, sullo scivolo per disabili) doveva ritenersi ammessa risultando esibito il contrassegno per invalidi . La tesi non è esatta in quanto la sosta delle autovetture in possesso dello specifico contrassegno è consentita ove il divieto sia stabilito dall'autorità competente (cfr. Cass 21271 *del* 05/10/2009) , ai sensi degli art. 6 co. 4 e 7 co.1 Cod. strada, e non è invece ammessa ove si tratti di divieti imposti per legge come nel caso di sosta su scivolo per disabili in quanto comportamento tenuto in violazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 158 cod. Strada (cfr. Cass. 1272 *del* 22/01/2008)

All'accoglimento dell'appello segue la condanna alle spese del doppio grado del giudizio

Pqm

Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico , definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Bari contro De con atto di citazione notificato il 5.7.2011 avverso la sentenza n. 26 / 2011 emessa dal Giudice di Pace di Bari così provvede:

accoglie l'appello e per l'effetto, annullata la sentenza impugnata, rigetta la opposizione del De proposta avverso il verbale di accertamento della Polizia Municipale di Bari n. A del 9.6.2009

condanna il soccombente appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio , liquidate per il primo grado in € 220,00 di cui €132,00 per diritti e €88,00 per onorario,oltre accessori, e in € 450,00 per il secondo, di cui € 50,00 per esborsi, e € 400,00 per compenso oltre r.f. iva e cap, con distrazione in favore dell'avv. V.Di , antistatario

Bari 7.12. 2014

Il G.U.

Dott. M.Luisa Traversa

Firmato Da: TRAVERSA MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 10519